Allegato A al Decreto n. 433 del 29.12.2022

BANDO
CITTÀ VENETA DELLA CULTURA - ANNO 2023
LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2021, N. 20

1 - OGGETTO

La legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 istituisce il titolo di "Città veneta della cultura", che viene conferito annualmente a un comune, o più comuni in forma associata, o a unioni di comuni del territorio, in esito a un procedimento di valutazione su istanza degli enti candidati.

2 - SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda i **Comuni**, **in forma singola o associata**, purché contigui territorialmente, e le **Unioni di Comuni** del Veneto.
Nel caso di associazione tra più Comuni, debitamente documentata, dovrà essere individuato un "soggetto coordinatore", che svolgerà le funzioni di referente ai fini della procedura regionale, per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla partecipazione al concorso.

3 - REQUISITI

I soggetti candidati dovranno presentare un **programma di azioni**, elaborato anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti e iniziative che perseguano obiettivi di:

- valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e paesaggistici del territorio;
- miglioramento dell'offerta culturale e consolidamento del rapporto tra il settore della cultura e altri settori;
- incremento dei servizi dedicati ai turisti e aumento della visibilità a livello nazionale e internazionale delle città del Veneto;
- promozione dello sviluppo di imprese culturali creative e delle relative filiere produttive;
- ampliamento delle potenzialità di accesso e partecipazione alla cultura da parte della cittadinanza, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, per un coinvolgimento sempre maggiore delle giovani generazioni;
- rafforzamento di coesione e inclusione sociale delle comunità;
- promozione di processi orientati alla rigenerazione e riqualificazione urbana, in un'ottica di progettazione integrata e di pianificazione strategica;
- perseguimento di risultati sostenibili, concepiti come parte integrante dello sviluppo non solo culturale, ma anche economico e sociale a lungo termine delle città.
-

4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve essere presentata esclusivamente secondo l'apposita modulistica, che sarà resa disponibile nella pagina dedicata al presente Bando presso la sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito internet istituzionale della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it.
L'istanza, sottoscritta digitalmente o con firma autografa, e corredata dai documenti allegati, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; **la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato PDF**, specificando in oggetto: "*Domanda Città veneta della cultura*".
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **programma**, che dovrà descrivere chiaramente le singole **azioni**, le **modalità operative** previste e i **costi nel dettaglio** (con prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso, nonché la **quota della partecipazione finanziaria garantita dal richiedente, anche con l'eventuale concorso di terzi (minimo 20%)**;
- **copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità** del firmatario (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma autografa e non digitalmente).

Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 15 febbraio 2023.**

5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della L. 241/1990.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per il conferimento del titolo di "Città veneta della cultura" ai sensi della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20;

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore della UO Beni e servizi culturali;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: PO Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.

Quanto indicato vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport Dott.ssa Fausta Bressani.

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento dell'attività istruttoria da parte degli uffici regionali nell'ambito del concorso al titolo di "Città veneta della cultura", anche al fine dell'assegnazione di contributo al candidato vincitore, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 del Regolamento 2016/679/UE) è la legge regionale 30 giugno 2021, n. 20.

I dati potranno essere trattati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000;
- per la loro eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato alla concessione di contributi regionali ai sensi della L.R. n. 20/2021.
In caso di mancato conferimento dei dati non è possibile lo svolgimento dell'istruttoria e pertanto ne consegue l'impossibilità di beneficiare del contributo regionale richiesto.

7 - ISTRUTTORIA

La Direzione Beni Attività Culturali e Sport, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone, oltre alla completezza e alla regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei programmi.
Laddove l'istruttoria evidenzi **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza, questi saranno comunicati ai richiedenti, con l'invito a voler formulare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.

8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Alla valutazione delle candidature provvederà un'apposita Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 141/2021.

9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esame di tipo qualitativo, sarà considerata la validità della proposta programmatica, secondo i seguenti parametri:

- ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge;
- grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
- capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
- partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
- sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti e alle iniziative oggetto del programma;
- coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma; legame con il settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
- strategia di marketing e comunicazione globale;
- realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività, che il soggetto candidato intenda realizzare con fondi propri o terzi.

Un ulteriore criterio, di tipo quantitativo a carattere oggettivo, sarà correlato alla quota di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o terzi, in modo da premiare il maggiore impegno, oltre al livello di percentuale minima stabilita come obbligatoria del 20%.

10 - CONTRIBUTO

La Regione concorrerà mediante concessione di contributo alla realizzazione del programma presentato dal candidato cui sarà conferito il riconoscimento.

Le risorse stanziate per l'esercizio 2023 ammontano a **euro 100.000,00**.

Il contributo previsto dalla legge verrà assegnato al candidato vincitore del concorso, e sarà erogato in due soluzioni:

- un **acconto** per stato di avanzamento, nella misura massima del 40% del contributo complessivo, da corrispondere su richiesta, previa trasmissione di relazione intermedia, e verifica degli impegni di spesa regolarmente assunti dal soggetto beneficiario per almeno pari importo;
- **saldo finale**, da corrispondere ad avvenuta conclusione delle attività previste dal programma, su presentazione di dettagliata relazione e idonea documentazione per costi reali delle spese sostenute, previa verifica della regolarità contabile della rendicontazione prodotta, attestante i pagamenti effettuati per l'intero ammontare del costo globale previsto.

Nel caso in cui il vincitore risulti un'associazione tra più Comuni, beneficiario del contributo sarà l'Ente indicato come "soggetto coordinatore", cui competerà l'accettazione della somma, l'eventuale richiesta di acconto per stato di avanzamento, il rendiconto consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute, la conservazione della documentazione amministrativa e contabile.

Il contributo regionale potrà comunque coprire **fino alla percentuale massima dell'80% delle spese globali ammissibili** previste per il programma: il rimanente importo sarà a carico del soggetto beneficiario, anche con l'eventuale concorso di terzi.

Dal momento che la quota di compartecipazione finanziaria garantita dal candidato viene individuata come fattore incisivo nella valutazione delle istanze, **qualora in sede di rendicontazione la spesa totale risulti inferiore** rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, **il contributo regionale sarà ridotto fino alla stessa misura percentuale richiesta**.

11 - SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Per la natura contabile dello stanziamento, saranno considerate **ammissibili esclusivamente le voci di spesa corrente a carattere non permanente**, mentre verranno **escluse le voci contabilmente classificabili come spese di investimento o in conto capitale**.

Qualora il programma presentato dal candidato vincitore preveda la **realizzazione di opere e infrastrutture** di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività, il soggetto beneficiario sarà tenuto a sostenere questi interventi **con fondi propri o terzi**, imputando i relativi costi alla propria quota di compartecipazione finanziaria al programma.

Sono ritenute ammissibili a finanziamento tutte le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, purché strettamente correlate al programma proposto.

12 - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il soggetto beneficiario sarà comunque tenuto a realizzare il programma nelle modalità indicate in sede di domanda; ogni eventuale richiesta di modifica, per sopravvenute necessità o cause di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente inoltrata, con le relative motivazioni, e dalla Regione preventivamente autorizzata,

purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterarne potenzialmente gli equilibri.
Tutte le attività previste dal programma presentato dovranno essere concluse e le relative spese rendicontate entro e non oltre il termine del 31.12.2023.

13 - MONITORAGGIO

Il monitoraggio della realizzazione del programma avverrà in due fasi:
- uno **step intermedio**, eventualmente in concomitanza con i riscontri preventivi all'erogazione dell'acconto per stato di avanzamento;
- una **verifica conclusiva**, circa l'attuazione di tutte le iniziative previste e il pagamento delle relative spese.